

T.A.R. Campania, sentenza n. 2295 del 10.06.2020,

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5526 del 2016, proposto da [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED], con domicilio eletto in Napoli, Via Toledo, 156;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED] domiciliato in Napoli, Piazza Municipio;

per l'annullamento

della disposizione del dirigente della direzione centrale pianificazione e gestione del territorio del Comune di Napoli n. 37/A del 26.5.2016, con cui è stato ingiunto alla ricorrente la demolizione di una “*struttura in alluminio e vetri delle dimensioni di mt. 1,10 x 1,00 adibito a ripostiglio*”, realizzata in un appartamento sito in Napoli, alla [REDACTED]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2020 il dott. [REDACTED]

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la signora [REDACTED] ha impugnato e chiesto l'annullamento della disposizione del dirigente della direzione centrale pianificazione e gestione del territorio del Comune di Napoli n. 37/A del 26.5.2016, con cui è stato ingiunto alla ricorrente la demolizione di una “*struttura in alluminio e vetri delle dimensioni di mt. 1,10 x 1,00 adibito a ripostiglio*”, realizzata in un appartamento sito in Napoli, alla [REDACTED] con intimazione al ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; del verbale di sopralluogo dell'11.9.2013 a firma dell'Unità di tutela edilizia del servizio autonomo di Polizia Locale; delle risultanze dell'istruttoria tecnica; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

In particolare, in occasione del predetto sopralluogo è stato rilevato che *“sul lato postico dell'appartamento e precisamente sullo sporto balcone a servizio, risulta una struttura a mò di armadio/ripostiglio realizzato in alluminio e vetri delle dimensioni di mt 1,00 x 1,10 fissato al tomagno. In aderenza risulta una struttura in alluminio e vetri costituita da una porta mobile a modo frangivento. Dall'esame della tipologia della struttura il tecnico intervenuto ha dichiarato che le stesse sono state realizzate da circa 10 anni”*.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 3, 6, 10 e 33 del DPR 280/2001, dell'art. 159 del d.lgs. 42/2004; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta.

Sottolineando anzitutto le modeste dimensioni delle opere contestate (mt. 1 x mt. 1,10), la ricorrente ha contestato la qualificazione dell'intervento in questione, evidenziando che *“il manufatto (armadio-ripostiglio) posto (...) sul balcone di sua proprietà sia assolutamente inidoneo, per caratteristiche costruttive e dimensionali, ad incidere su prospetto, sagoma e superficie dell'unità immobiliare, di talché non appare neppure ipotizzabile che il medesimo "trasformi" l'organismo edilizio preesistente, apportandovi un quid novi aggiuntivo ovvero modificativo”* (cfr. pag. 5).

A tal fine ha richiamato una pronuncia della Sezione (18 febbraio 2009, n. 882) che avrebbe annullato un provvedimento riguardante una fattispecie analoga.

2°) Sotto altro profilo, violazione degli artt. 6, 10 e 33 del DPR 280/2001, dell'art. 159 del d.lgs. 42/2004; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta.

Con tale censura la ricorrente ha posto l'accento sulla *“natura chiaramente pertinenziale propria del manufatto in argomento, per la cui allocazione non è prescritto alcun titolo abilitativo”* (cfr. pag. 7).

3°) Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 ed eccesso di potere per illogicità manifesta.

La ricorrente ha, infine, dedotto che in occasione del sopralluogo dell'11.9.2013 non è stata contestata una violazione edilizia fondata sulla mancanza di un titolo edilizio, da ciò dovendo inferirsi che *“il personale addetto alla verifica in loco ha ritenuto che la collocazione dell'armadio-ripostiglio, non [fosse] riconducibile nella tipologia di interventi di cui agli articoli 10 e 6 D.P.R. n. 380/2001, [ma] dovesse essere preceduta da "segnalazione di inizio attività", la cui mancanza è sanzionabile con una mera pena pecuniaria e non con la demolizione”* (cfr. pag. 10): il che denoterebbe un'istruttoria carente e contraddittoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli (12.12.2016).

In vista dell'udienza di discussione del ricorso, fissata per il 27 maggio 2020, l'Amministrazione comunale ha depositato una memoria (8.4.2020) nella quale ha opposto che l'installazione della struttura in vetro e in alluminio avrebbe creato pur sempre una volumetria eccedente l'immobile, da qualificare nel novero di interventi di ristrutturazione edilizia in ragione della modifica del prospetto del fabbricato (cfr. pag. 2); che il manufatto non costituirebbe pertinenza e che la sua realizzazione non sarebbe stata assentibile mediante la presentazione di DIA, applicabile *ratione temporis* ma, comunque, neppure presentata; nella memoria del 22.4.2020 la ricorrente ha ribadito le deduzioni proposte nel ricorso; nelle repliche (depositata dal Comune in data 6.5.2020 e dalla

ricorrente in data 7.6.2020) non sono stati prospettati sostanziali elementi di novità; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Colgono nel segno tutti e tre i motivi, tematicamente legati e, quindi, esaminabili in modo congiunto.

In esito al sopralluogo sono state accertate le dimensioni – invero assai modeste (1 mt. X 1,10 mt) del ripostiglio; non vi è stata, però, alcuna notazione in ordine al sovvertimento del decoro architettonico ed estetico, né alla formazione di cubatura o di maggiore volumetria, né, ancora, all'alterazione del prospetto del fabbricato.

Ciononostante, nell'impugnato provvedimento l'intervento in questione è stato ricondotto alla categoria della ristrutturazione edilizia.

Ritiene il Collegio che, tuttavia, tale qualificazione costituisce il risultato di un travisamento che si è tradotto in una istruttoria carente e incongrua, viziata da eccesso di potere.

La giurisprudenza ha statuito che *“la chiusura del balcone e del terrazzo di un appartamento, che integri la trasformazione del vano in superficie abitabile con creazione di una maggiore volumetria, va preceduta dal titolo edilizio, non essendo configurabile né una pertinenza, né un intervento di manutenzione straordinaria”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6039); sulla stessa linea *“la chiusura del balcone o del terrazzo di un'abitazione, integrando la trasformazione del vano in superficie abitabile con creazione di maggiore volumetria e di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica, per la sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e per l'alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale; di conseguenza essa deve essere necessariamente preceduta dal rilascio del permesso di costruire, non essendo configurabile né come pertinenza né come intervento di manutenzione straordinaria o restauro”* (cfr. TAR Piemonte, 3 gennaio 2014, n. 3); e, ancora, *“la chiusura del balcone o del terrazzo di un appartamento - che integra la trasformazione del vano in superficie abitabile, con creazione di maggiore volumetria – deve essere necessariamente preceduta dal rilascio della concessione edilizia, non essendo configurabile né una pertinenza né un intervento di manutenzione straordinaria”* (cfr. TAR Campania – Salerno, 26 novembre 2012, n. 2126, richiamata da TAR - Napoli, 6 luglio 2016, n. 3367).

Ma nella specie non è ravvisabile alcuno dei profili individuati in via pretoria quale abuso meritevole di essere sanzionato.

Risulta, allora, evidente che nell'impugnato provvedimento è stata erroneamente contestata la violazione dell'art. 33 del DPR 380/2001 (*“interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”*): una qualificazione che il Collegio reputa illogica alla luce delle modeste dimensioni del manufatto in oggetto e della sua funzione, ascrivili, all'opposto, nell'alveo di un'attività edilizia libera non soggetta al previo rilascio di un titolo edilizio.

In conclusione, il ricorso va accolto e l'impugnato provvedimento dev'essere annullato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in €. 1.500,00, oltre accessori, che il Comune di Napoli dovrà corrispondere alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.

Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori, in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirè Zonno, Consigliere

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore